

Oggetto. Fondo strategico territoriale. Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Valle di Sole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 2 quinques dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, così come introdotto dal comma 2 dell'articolo 15 della L.P. 21/2015, disciplina il fondo strategico stabilendo che: *“La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta Provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilità in un'apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità interessate.”*

Ricordato che per la finalizzazione di tali risorse, il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2016 ha previsto che i comuni destinino quota del proprio avanzo di amministrazione ad integrazione della dotazione delle risorse provinciali del Fondo Strategico Territoriale in ragione della seguente ripartizione percentuale: 30% a carico del budget comunale e 70% a carico del budget provinciale; il Fondo Strategico Territoriale è volto a promuovere l'autonomia del territorio nell'assunzione delle spese di investimento unitamente alle capacità degli Enti di collaborare tra loro per individuare le priorità e gli interventi strategici per lo sviluppo delle loro Comunità;

Dato atto che la Giunta provinciale, con deliberazione 22/07/2016 n. 1234, ha definito la regolamentazione di dettaglio del Fondo, approvandone i criteri, modalità di utilizzo e riparto della quota a carico del bilancio provinciale ed assegnando alla Comunità della Valle di Sole l'importo di euro 3.337.789,10.=; alla suddetta quota attribuibile alla PAT deve essere aggiunta la quota pari ad euro 1.664.732,38.= a titolo di risorse attribuite dai comuni; l'importo complessivo del Fondo Strategico Territoriale ammonta attualmente ad euro 5.002.521,48.

Precisato che con la citata deliberazione provinciale *sub 1234/2016* è previsto che in ciascun territorio il Presidente della Comunità avvii un tavolo tecnico di percorso partenariale fra i soggetti istituzionali, aperto alle parti portatrici di interessi o di conoscenze rilevanti sui temi della programmazione, per individuare i progetti di sviluppo da intraprendere; all'esito di questa fase partecipativa il tavolo tecnico valuta le proposte emerse sul contenuto dello schema di Accordo e può apportarvi le modifiche condivise dai soggetti istituzionali. A conclusione della fase partecipativa, il contenuto dell'Accordo è approvato, all'unanimità delle Amministrazioni interessate ed è pubblicato sul BUR.

Dato atto che la Comunità della Valle di Sole, attraverso la Conferenza dei Sindaci di data 30 giugno 2017, ha elaborato una bozza di Accordo di programma per lo Sviluppo Locale e la coesione Territoriale individuando altresì i progetti/interventi di sviluppo a carico del Fondo Strategico Territoriale Valle di Sole da finanziare come specificati di seguito e come riportati in particolare nell'allegato all'accordo in cui si precisano gli interventi:

1. MOBILITA' SOSTENIBILE

Completamento rete ciclabile di fondo valle:

- Tratto Malè/Magras – Fonte di Rabbi
- Tratto Fucine – Passo del Tonale
- Tratto Cogolo – Peio Fonti

Messa in sicurezza tratti ciclabili esistenti:

- Tratto Mezzana – Pellizzano
- Tratto Cusiano – Ossana
- Tratto Commezzadura in loc. Giare

Progetto E. Bike

2. ADEGUAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MEZZANA

3. REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ALL'ENTRATA DELLA VALLE

- Caldes, Torresella Rossa
- Passo del Tonale, loc. Cantoniera

4. PEDONALIZZAZIONI STAGIONALI IN ALCUNI CENTRI

- Folgarida, Progetto Folgarida green
- Commezzadura, fraz. Mestriago

Dato atto che attualmente l'importo complessivo del fondo strategico ammonta ad Euro 5.002.521,48 di cui Euro 3.337.789,10 risorse attribuite dalla PAT e Euro 1.664.732,38 risorse attribuite dai comuni e che con tali risorse si procederà al finanziamento dei seguenti interventi:

- Tratto ciclabile Malé/Magras – Fonte di Rabbi Euro 2.300.000,00*
- Tratto ciclabile Fucine – Passo del Tonale Euro 2.200.000,00*
- Adeguamento Palazzetto dello sport di Mezzana Euro 500.000,00*

Dato atto che si precisa che gli altri interventi saranno realizzati con eventuali future risorse assegnate al fondo stesso o altri fondi disponibili.

Ritenuto doveroso procedere con l'approvazione del suddetto accordo e relativo allegato, come richiesto con nota di data 11.07.2017 agli atti prot. n. 2700 di data 12.07.2017 dalla Comunità della Valle di Sole.

Vista la nota della Comunità di Valle di data 21.07.2017 in cui viene precisato che l'accordo sarà approvato dall'organo competente in data 31.07.2017.

Ritenuto di non dover acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'ente, ex art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ss.mm..

Visto lo Statuto comunale

Visto il regolamento del Consiglio comunale

Con n. voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0 legalmente espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati.

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema definitivo dell'Accordo di programma per lo Sviluppo Locale e la Coesione Territoriale-Fondo Strategico territoriale della Comunità della Valle di Sole , allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale .

2. Di inviare copia della presente deliberazione alla Comunità della Val di Sole per gli adempimenti di competenza, individuandolo ente capofila.

3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sua sottoscrizione.

4. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito e consentire quanto prima la sottoscrizione del documento.

Visto l'articolo 79, comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Con voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 9 Consiglieri,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.